



Città di Giugliano in Campania
(Provincia di Napoli)
Settore Servizi Sociali – Istruzione, Sport e Cultura

PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, DEL
SERVIZIO “SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI”.
ANNO 2015
(CIG : 63549785BE)

CAPITOLATO D’APPALTO

**Allegato C)
CAPITOLATO**

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOGGIORNO CLIMATICO. ANNO 2015

Art.1 - Oggetto dell'appalto

1. L’appalto ha ad oggetto l’organizzazione del servizio denominato “Soggiorno climatico anziani” per l’anno 2015, con relativo trasporto di andata e ritorno, rientrante nei servizi di cui all’allegato II B del Codice degli Appalti (CPC 74 – CPV 6351000-4), previsto dalla II annualità del Piano Sociale di Zona 2013 – 2015, da effettuarsi presso una località marittima/termale, posta ad una distanza di massimo 300 Km da Giugliano in Campania, per un periodo di 8 giorni e 7 notti, nel prossimo mese di settembre 2015, in favore di cittadini ultra sessantacinquenni, in buono stato di salute ed autosufficienti.

2. Il servizio sarà attivato a prescindere dal numero di persone aderenti all’iniziativa e per il numero massimo di n. 300 partecipanti.

Al soggiorno parteciperanno 2 rappresentanti comunali ai quali dovranno essere garantite tutte le prestazioni ricevute dai partecipanti e che non verranno conteggiati nel numero complessivo dei partecipanti, ai fini del corrispettivo da liquidare all’aggiudicatario.

3. Il soggiorno dovrà offrire le seguenti prestazioni:

- servizio di trasporto andata e ritorno con pullman granturismo 55 posti a sedere (da Giugliano alla località di soggiorno e ritorno) con viaggio in ore non notturne. L’aggiudicatario deve assicurare, a richiesta dell’Amministrazione, la partenza dei pullman da più punti del Comune (ad es. Giugliano centro e Giugliano zona costiera). Gli automezzi devono essere in regola con le prescrizioni previste dal codice della strada e dalla normativa vigente prevista per il servizio in oggetto e munito di polizza assicurativa ed efficiente impianto di climatizzazione;
- trattamento 7 pensioni complete, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno in albergo /villaggio. Per ciascuna portata (dall’antipasto al dolce) deve essere consentita la scelta tra almeno due pietanze e deve altresì essere possibile, per particolari esigenze dietetiche, scegliere apposito menu;
- fornitura del pranzo nel giorno di ritorno ed utilizzo, sino all’orario di partenza dal soggiorno di tutte le strutture dell’albergo/villaggio con esclusione delle sole camere che dovranno essere liberate entro le ore 11,00;
- camere doppie (matrimoniali e/o a due letti) con bagno interno esclusivo, in un’unica struttura (albergo o villaggio turistico) con minimo tre stelle. Solo allorquando i partecipanti dovessero chiedere di essere sistemati in camere con tre posti letto, occorre garantire almeno 20 camere triple. L’eventuale supplemento per camere singole verrà riscosso in loco direttamente dai partecipanti che ne hanno usufruito senza alcun onere per l’Amministrazione;
- bevande ai pasti comprese nella quota (1/4 di vino e ½ minerale);
- prevedere per TUTTI i pasti (prima colazione, pranzo e cena), esclusivamente il servizio ai tavoli con esclusione di ogni forma di buffet e/o self service anche per contorni, dolci e pietanze accessorie
- due escursioni sul territorio comprese nel prezzo, in località o siti di interesse storico-culturale-paesaggistico (anche eventuali ticket di accesso ai siti ed i pasti nel corso delle escursioni sono a carico dell’aggiudicatario);
- servizio di spiaggia gratuito, con ingresso, 1 ombrellone ogni due partecipanti nonché 1 sdraio (o lettino a scelta) a partecipante e/o trattamenti termali quotidiani gratuiti ;
- animazione serale per tutta la durata del soggiorno nonché almeno due, tra serate danzanti e/o teatrali, o di altro tipo ricreativo a carico dell’aggiudicatario;
- assenza di barriere architettoniche;
- una gratuità, con trattamento di pensione completa in camera singola, ogni 60 partecipanti o multiplo non inferiore a 30; detta gratuità sarà utilizzata per il personale comunale (almeno 2) inviato al seguito dei partecipanti per il controllo delle prestazioni contrattuali;
- prestazioni di primo soccorso medico. In caso di necessità l’impresa dovrà assicurare, a proprie spese, l’accompagnamento presso un P.S. e/o il rientro a Giugliano del partecipante con idonei mezzi di trasporto anche assistiti;
- copertura assicurativa per la R.C.T. (persone/bagaglio) e R.C.O. dell’aggiudicatario;

Allegato C

- personale accompagnatore specializzato almeno uno per ogni 25 partecipanti;
- assistenza tecnico - organizzativa H24, presenza sul posto di un referente dell'organizzatore;
- costi connessi all'eventuale passaggio marittimo su nave / traghetto
- copertura assicurativa dei partecipanti per l'indennizzo di sinistri capitati durante tutta la durata del soggiorno -- ivi compreso durante il "transfer" dal Comune di Giugliano alla località prescelta e viceversa nonché per gli infortuni capitati durante le escursioni -- per i seguenti massimali: A) per morte: 3.500.000 €; B) per indennizzo postumi invalidanti a carattere permanente: massimo € 30.000/00 ivi compresi i rimborsi di alla successiva lettera C; C) per rimborso spese ricovero in istituto di cura privato non rimborsato dal SSN: € 250,00 di diaria giornaliera per rimborso oneri effettivamente sostenuti in caso di ricovero ospedaliero, sino ad un massimo di 5.000/00 €; D) per spese chirurgiche per interventi conseguenti all'infortunio: massimo € 15.000/00; E) per rientri anticipati in ambulanza: costo sostenuto sino ad un massimo di € 2000/00.

Art. 2 - Durata dell'appalto e relativo valore presuntivo, prezzo a base d'asta

1. L'appalto ha la durata relativa al periodo di svolgimento del soggiorno alberghiero (8 giorni e 7 notti, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell'ultimo giorno in albergo/villaggio, compresi tempi di percorrenza di andata e ritorno e pasti durante questi ultimi)
2. Il valore complessivo dell'appalto e di € 81.967,21 IVA al 22% esclusa (importo con IVA € 100.000,00) - € 273,22 prezzo a persona IVA al 22% inclusa (importo con IVA € 333,00).
3. **Il prezzo a base d'asta su cui calcolare il ribasso è il prezzo a persona di cui al comma precedente. Per tale prezzo onnicomprensivo, salvo il ribasso praticato, l'aggiudicatario dovrà garantire tutte le prestazioni di cui all'articolo 1 del presente capitolato per ciascun partecipante.**

L'importo complessivo dell'appalto, fatta salva l'eventuale presentazione di domande in numero tale da non consentire la sua intera utilizzazione, sarà completamente utilizzato. Tale importo complessivo resta comunque puramente indicativo, e non attribuisce il diritto a percepire lo stesso per intero, atteso che il corrispettivo che verrà effettivamente pagato all'aggiudicatario sarà determinato in ragione del numero dei partecipanti al soggiorno come risultante dall'elenco ("rooming list") redatto dall'Ufficio Servizi Sociali ed inviato all'aggiudicatario e del numero di pensioni complete effettivamente fruite da ciascun partecipante.

In ogni caso, l'impresa dovrà garantire il medesimo prezzo pro capite, indipendentemente dal numero di partecipanti.

Art 3 - Ubicazione e requisiti della struttura ricettiva ospitante

1. La/le struttura/e turistica/che che ospiterà/anno i partecipanti dovrà/nno essere della tipologia albergo e/o villaggio turistico, ufficialmente classificati non inferiori a TRE STELLE, ubicato/i a non più di 300 km dal Comune di Giugliano in centro abitato.

È ammessa la possibilità di ospitare i partecipanti in due distinte strutture solo nel caso in cui le medesime distino tra loro non più di 100 metri e presentino le medesime caratteristiche.

2. Ogni struttura proposta a pena di decadenza dell'eventuale aggiudicazione, di escussione della cauzione provvisoria e dell'applicazione di una penale di euro tremila/00:

a) dovrà essere dotata di **ascensore o cd. "scoiattolo"**, se avente oltre un piano fuori terra; l'ascensore è altresì obbligatorio qualora la struttura ricettiva, anche se costituita da un unico piano fuori terra, sia ubicata al di sopra, o al di sotto, del livello stradale o per l'accesso, anche ad alcune sole zone della medesima struttura (es: hall, reception, ristorante, bar, e/o camere) via siano scale aventi un numero di gradini superiori a sei;

b) ove non disponga del servizio di trasporto di cui alla successiva lettera c), dovrà essere ubicata a non più di 400 metri di distanza dal mare e/o dai centri termali, dal centro paese e da una farmacia. Tale distanza sarà calcolata utilizzando il sistema cartografico Google Maps. Per la sola farmacia è consentita deroga alla distanza predetta; in tal caso, tuttavia, con la sola partecipazione alla gara, l'aggiudicatario e, in solido, il gestore/proprietario della struttura assume a proprio carico l'onere di provvedere all'acquisto di eventuali farmaci (il solo costo dei farmaci sono a carico del SSN o degli interessati).

c) la struttura proposta che non rispetti la distanza di cui alla precedente lettera b) dovrà avere obbligatoriamente un proprio **servizio navetta** per il mare e/o per la stazione termale nonché per il centro

Allegato C

della località, a disposizione dei partecipanti o con una frequenza di servizio almeno ogni 30 minuti a partire dalle ore 8.30 del mattino e sino alla sera (con possibile sospensione dalle 14.00 alle 17.00) – ultima corsa ore 23.00.

Art. 4 - Prestazione di cauzione e altri adempimenti per la formazione del contratto

1. L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto ed a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dallo stesso, dovrà prestare **cauzione definitiva** pari al 10% del valore del contratto determinato dall'offerta vincitrice, fatto salvo quanto previsto all'art. 113 del D. Lgs n° 163/2006 per l'ipotesi di aggiudicazione con ribasso d'asta.

2. La garanzia potrà essere prestata:

1. mediante fideiussione bancaria;
2. mediante polizza fideiussoria assicurativa.

3. La fideiussione dovrà essere escutibile a semplice richiesta del Comune e dovrà contenere l'esplicito impegno del fideiussore (azienda creditizia o istituto assicurativo) a versare all'Amministrazione la somma garantita in caso di incameramento della cauzione; dovrà, altresì, riportare la dichiarazione con la quale il fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

In caso di polizze fideiussorie assicurative la firma dell'agente e del contraente dovranno essere autenticate con le modalità previste dall'art. 38, 3° comma, del DPR 445/00 ovvero, in alternativa, ai sensi dell'art. 21, 2° comma, del medesimo DPR 445/00

La fideiussione avrà durata sino allo svincolo.

Lo svincolo della cauzione avverrà decorsi sei mesi dalla scadenza del contratto ove non siano state riscontrate irregolarità.

In caso di applicazione di penali con procedimento non definito o di contenziosi giurisdizionali lo svincolo avverrà successivamente alla definizione del procedimento giurisdizionale.

4. A garanzia di solvibilità per le responsabilità civili l'aggiudicatario dovrà depositare, entro la data di sottoscrizione del contratto e comunque prima della partenza, polizza assicurativa contro i rischi **R.C.T. e R.C.O.** con massimali, per ciascun rischio assicurato, pari ad € 3.500.000.

Il mancato deposito della polizza determinerà la decadenza dall'aggiudicazione.

5. L'aggiudicatario, altresì, dovrà provvedere agli altri adempimenti che saranno indicati dal servizio competente al fine della sottoscrizione del contratto d'appalto e comunque prima della partenza tra cui:

- comunicare le generalità imprenditoriali dell'albergatore proposto in offerta e del/i vettore/i,
- depositare copia della polizza stipulata per i rischi di cui alle lettere a-b-c-d dell'articolo 1 comma 3, ultimo punto, del presente capitolato con indicazione nominativa dei partecipanti; qualora i nominativi non siano stati ancora comunicati la polizza dovrà essere depositata comunque prima dell'esecuzione del contratto.

Al fine di evitare equivoci interpretativi si chiarisce che la polizza di cui al comma precedente non si riferisce alla responsabilità civile dell'aggiudicatario, delle strutture ricettive e dei vettori ma costituisce **ulteriore copertura per tutti gli infortuni** capitati nel corso del soggiorno.

Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente l'Amministrazione dispone la decadenza dall'aggiudicazione con conseguenti provvedimenti.

6. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 5 - Corrispettivo

1. Fatto salvo il ribasso presentato in sede di gara e quanto previsto al successivo comma 5 del presente articolo, la quota individuale di partecipazione per l'intera durata del soggiorno, che costituirà il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario, è pari per ciascun partecipante ad € 273,22 IVA al 22% esclusa (importo con IVA € 333,00: per l'ipotesi di pagamenti inferiori all'intera durata del soggiorno alberghiero il corrispettivo è di € 47, 61 oltre IVA per ogni giorno di soggiorno).

2. L'importo complessivamente dovuto sarà determinato in ragione del numero dei partecipanti al soggiorno come risultante dall'elenco ("rooming list") redatto dall'Ufficio Servizi Sociali ed inviato a mezzo PEC all'aggiudicatario.

Allegato C

3. L'aggiudicatario dovrà applicare detto importo presso la stessa struttura alberghiera/villaggio turistico, del gruppo compreso nella "rooming list" fornita dal Comune, a tutti coloro che, avendo presentato domanda di partecipazione al soggiorno, siano stati per qualche motivo esclusi.

4. Nel caso di cui al comma precedente l'aggiudicatario esigerà detto importo direttamente dagli interessati restando convenuta espressamente l'estraneità dell'Amministrazione Comunale ai rapporti intervenuti tra esso aggiudicatario e detti partecipanti non ammessi dal Comune.

Allo stesso modo, eventuali supplementi per camere singole saranno ad esclusiva spesa dei partecipanti che ne facciano richiesta e dovranno esser riscossi da questi ultimi direttamente in loco dall'aggiudicatario e/o dall'albergatore, senza onere per il Comune.

5. Qualora un partecipante inserito nella "rooming list" inviata all'aggiudicatario rinunci al soggiorno – o vi partecipi solo parzialmente -- all'impresa aggiudicataria sarà corrisposto il seguente compenso:

a) alcun importo per il caso in cui il partecipante non prenda parte al soggiorno;

b) l'importo giornaliero di cui al secondo capoverso del primo comma del presente articolo ove l'anziano partecipi al soggiorno per qualche giorno:

c) l'intera quota ove l'anziano si ritiri dalla località, rispettivamente dopo cinque giorni.

6. Il corrispettivo di cui al primo comma, esclusa la sola iva, comprende ogni e qualsiasi spesa, imposta e tassa .

Art. 6 - Modalità pagamento del corrispettivo

1. Le prestazioni conseguenti al soggiorno saranno pagate ad iniziativa avvenuta e correttamente espletata, entro trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo comunale della fattura corredata dalla copia delle "rooming list" pervenuta all'aggiudicatario ed a seguito dell'acquisizione d'ufficio di D.U.R.C.

2. Il pagamento avverrà in ogni caso in seguito all'esito positivo delle verifiche antimafia di cui all'art. 100 del D.Lgs 159/2011.

3. Il corrispettivo contrattuale sarà pagato, a condizione che l'aggiudicatario abbia aperto il conto appositamente dedicato al servizio ed avente le caratteristiche richieste dal protocollo di legalità.

4. In caso di mancata fornitura di servizi previsti, previa relazione da parte degli accompagnatori designati, l'Amministrazione potrà sospendere il pagamento della fattura. a tal fine, entro il termine di sette giorni lavorativi dalla fine del soggiorno, copia della eventuale relazione degli accompagnatori concernente la mancata fornitura di prestazioni previste dal contratto o dal presente capitolato, sarà inviata a mezzo PEC all'aggiudicatario che, nel termine di tre giorni lavorativi (il sabato non si considera tale) potrà far pervenire le proprie controdeduzioni ai rilievi riportati nella relazione; decorso tale termine gli eventuali appunti riportati nella relazione saranno ritenuti approvati.

5. L'Eventuale ritardi di pagamento dovuti alla mancata stipula del contratto (in caso di esecuzione anticipata) a causa dell'aggiudicatario, alla mancata emissione di DURC favorevole o alla mancata acquisizione di verifiche con esito positivo non saranno in alcun modo addebitabili all'Amministrazione.

Art. 7 - Comunicazione di conto corrente dedicato

1. A seguito dell'aggiudicazione l'impresa si impegna ad aprire un conto dedicato contraddistinto dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" ed effettuare, attraverso tale conto ed esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, tutti gli incassi ed i pagamenti superiori a tremila euro relativi a contratti connessi con il servizio cui si riferisce la gara; su detto conto dovranno transitare anche il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle risorse finanziarie ed il successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n 190/2002

2. L'impresa dovrà incaricare l'intermediario finanziario presso cui è acceso il conto di trasmettere mensilmente, per via telematica, alla banca dati, prevista all'art. 7 del protocollo di legalità sugli appalti pubblici, tenuta della Camera di commercio di Napoli, l'estratto conto relativo alla movimentazione in entrata ed uscita connesse alla realizzazione del servizio, di ogni operazione effettuata dovrà essere specificata la causale con indicazione, in caso di operazioni di accredito, del conto da cui proviene l'introito; ove la banca dati di cui al citato art. 7 del "protocollo" non sia ancora operativa, l'estratto conto dovrà essere custodito dall'impresa.

Allegato C

3. Il conto di cui al comma 1 del presente articolo potrà essere estinto solo quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto e siano stati soddisfatti i soggetti che vantano crediti dall'aggiudicatario per il servizio di cui al presente capitolato;

4. L'impresa dovrà comunicare alla CCIAA di appartenenza con modalità telematica e con firma digitale – non oltre trenta giorni dall'apertura del conto di cui al comma 1 -- i dati relativi all'intermediario presso cui è aperto il conto medesimo, le coordinate bancarie (numero di conto, cab, abi, e cin) ed il codice Iban del conto nonché le generalità (anagrafiche e fiscali) dei soggetti che sono abilitati ad effettuare operazioni sul conto.

Art. 8 – Nullità della cessione di credito e del contratto

1 E' nulla la cessione a terzi del contratto nonché la cessione del credito da esso derivante.

2 La nullità della cessione del credito, tuttavia, non opera se a favore di istituti di credito (con esclusione di ogni altro intermediario finanziario) a condizione che l'Amministrazione esprima per iscritto, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione del creditore di voler procedere alla cessione, il proprio assenso.

3 In assenza di comunicazioni dell'Amministrazione nel termine di dieci giorni dalla comunicazione predetta, la cessione del credito si intende assentita.

4 Restano comunque opponibili al cessionario tutte le eccezioni contrattuali opponibili al cedente.

Art. 9 – Controllo delle prestazioni contrattuali

1. Il Comune di Giugliano ha facoltà di provvedere al controllo della corretta esecuzione delle prestazioni e dei servizi di cui al presente capitolato e delle clausole contrattuali

2. La vigilanza sarà curata dall'ufficio Servizi Sociali, eventualmente anche a mezzo accompagnatori all'uopo designati che potranno essere inviato al seguito dei partecipanti e che, al termine del soggiorno, produrranno apposita relazione in caso di difformità delle prestazioni fornite.

3. Nel corso dell'esecuzione del soggiorno, l'aggiudicatario ha l'obbligo di eliminare prontamente, o al massimo entro le ventiquattro ore successive, le eventuali disfunzioni rilevate dallo stesso personale che siano state rappresentate direttamente alla struttura ricettiva e/o all'aggiudicatario.

4. La mancata eliminazione, con immediatezza, degli inconvenienti segnalati -- dal personale comunale presente sul posto -- alla struttura ricettiva o, per i casi relativi, al vettore incaricato dei "transfert" dei partecipanti, ove comportino un intervento formale – anche a mezzo fax – del Settore competente, determina, fatto salvo eventuali ulteriori provvedimenti e penali conseguenti all'inadempimento contrattuale, l'applicazione di una penale di € 250/00 che sarà trattenuta in compensazione dal credito vantato dall'aggiudicatario.

Art. 10 - Penali in caso di mancata prestazione dei servizi previsti

1. Fatta salva l'applicazione della penale prevista all'art. precedente, che sarà applicata per il sol fatto che l'aggiudicatario non ha eliminato immediatamente l'inconveniente lamentato, per le disfunzioni intervenute nel corso del soggiorno che non siano state prontamente eliminate su richiesta dell'Amministrazione e/o per altre situazioni negative comunque intervenute e che siano riportate nella relazione del personale presente sul posto sarà applicata, a carico dell'aggiudicatario, da decurtarsi in compensazione dal saldo vantato, una penale determinata tenendo presente il costo del servizio non fornito o fornito in modo non corretto, maggiorato del dieci per cento. In ogni caso la penale non potrà essere inferiore a 500,00 € (cinquecento/oo euro) nè superiore a 3000,00 € (tremila euro).

2. Per le seguenti inadempienze si applicano le penali riportate come segue:

a) per la mancata fornitura dei pasti senza servizio al tavolo la penale è pari a € 1300/00 per ciascun giorno in cui sia stato praticato il buffet, self service, o altre modalità analoghe anche per pietanze accessorie quali contorni e/o dolce;

b) una penale di € 600/00 per ciascuna sistemazione in camera tripla non richiesta;

c) una penale di € 400/00 per l'assegnazione di ogni camera di ricalzo, intendendosi per esse quelle camere che, in relazione alla tipologia della maggior parte delle camere presenti nella struttura, sia visibilmente sottodimensionata per stato manutentivo, dimensioni, qualità degli arredi, esposizione luminosa ed ubicazione (esempio: sia ubicata al primo piano sopra i locali destinati alla cucina con esalazioni degli odori;

Allegato C

si trovi a piano terra a ridosso del parcheggio con rumori dovuti alle manovre dei veicoli, si trovi a ridosso della linea ferroviaria con transito continuo di convogli; sia ubicata in posizione immediatamente superiore a locali adibiti a discoteca, sala da ballo, piano bar funzionante oltre le ore 22,00 ecc...);

d) una penale di € 5.000/00 ove il soggiorno non possa avere inizio – per cause imputabili all'aggiudicatario – entro la data prevista in offerta; detta penale non sarà tuttavia applicata ove l'Amministrazione consenta all'aggiudicatario di iniziare il soggiorno in una data successiva a quella prevista in offerta, ma comunque entro il 30 settembre 2015, ed a condizione che la data SIA UNICA per tutti i partecipanti non essendo ammessa la possibilità di frazionare i partecipanti stessi in gruppi a ciascuno dei quali assegnare una diversa data di partenza.

3. In ogni caso ed indipendentemente dalla penale di cui al comma precedente, ove l'anziano, per effetto dello spostamento della data inizialmente prevista rinunci alla partecipazione al soggiorno, l'aggiudicatario – a titolo di penale – dovrà rimborsare al rinunciatario la quota che lo stesso ha versato al Comune.

Art. 11 - Rimborsi per mancata effettuazione del soggiorno

Qualora il soggiorno non potesse avere inizio e/o non si potesse svolgere per l'intero periodo stabilito in contratto per cause di forza maggiore non imputabili all'Amministrazione Comunale appaltante, alla ditta aggiudicataria saranno rimborsate tutte le spese già sostenute e desumibili da provvedimenti e/o atti aventi data certa, maggiorati di un importo di € 1.500/00 a titolo di compenso per la mancata effettuazione del soggiorno. In ogni caso la somma dovuta a titolo di risarcimento non potrà essere superiore a 5.000,00 € (cinquemila/00 euro).

Art. 12 - Rientro anticipato dei partecipanti per inadempienze contrattuali

Fermo restando l'ipotesi di cui all'articolo 10 qualora, durante lo svolgimento del soggiorno, l'Amministrazione appaltante venisse a conoscenza di gravi inadempienze contrattuali, può chiedere la sospensione del servizio, nonché il rientro degli anziani a totale carico dell'aggiudicatario. In tale caso all'impresa aggiudicataria saranno corrisposte le somme dovute per la durata del soggiorno effettivamente prestato.

Art. 13 Validità delle comunicazioni via fax o PEC

L'Amministrazione si riserva la possibilità di inviare tutte le comunicazioni conseguenti al rapporto contrattuale, ivi comprese quelle contenenti la volontà di applicare penali a carico dell'aggiudicatario, mediante telefax o PEC.

L'aggiudicatario riconosce valide, e produttive di effetti, tutte le comunicazioni inviate dall'Amministrazione al numero di telefax o indirizzo PEC riportati nella domanda di ammissione alla gara; le comunicazioni inviate per fax o PEC si intendono conosciute da esso aggiudicatario.

Art. 14 – Spese contrattuali e norma di rinvio

Le spese per la stipula del contratto quali rogito, bollo e registrazione sono a carico dell'Affidatario.

Ai sensi dell'art 34, comma 35, del D.L. n 179/2012 convertito in legge n 221/2012 l'aggiudicatario – prima della sottoscrizione del contratto d'appalto – dovrà altresì rimborsare all'amministrazione, unitamente al versamento delle spese contrattuali, gli eventuali oneri sostenuti per la pubblicazione degli atti di gara secondo le risultanze dell'ufficio gare e contratti

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 15 Divieto di subappalto o cessione

Sono vietati il subappalto e la cessione anche parziale delle prestazioni del presente capitolato.

Il Dirigente Del Settore Servizi Sociali- Istruzione, Sport e Cultura
Dr.ssa Rosaria FERONE